

Comune di Gesualdo

Provincia di Avellino

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. del Reg. 9	Oggetto: Approvazione Regolamento per l'istituzione e la disciplina del CANONE UNICO PATRIMONIALE - L. 160/2019 ed approvazione tariffe
Data 03-03-2021	anno 2021 in sede di prima applicazione.

L'anno duemilaventuno il giorno tre del mese di marzo alle ore 19:30

Regolarmente convocato, il Consiglio Comunale si è riunito presso la sede provvisoria in "Palazzo Pisapia" con la presenza dei signori:

Pesiri Edgardo	Р	Morano Angelo	Р
Petruzzo Andrea P		Di Foggia Michele	Р
Bianco Gianfranco	Р	Forgione Domenico	Α
Grappone Felice	Р	Mastrominico Giuseppe	Α
D'Onofrio Americo	Р	Scrima Gianluca	Α
D'Onofrio Ida	Р	Solomita Luigia	Α
Caloia Alfonso	Α		

In carica	n.	13
Presenti	n.	8

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148) i signori consiglieri:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede II Consigliere Comunale Dott. Grappone Felice nella qualità di Presidente
- Partecipa il SEGRETARIO CAPO Dott.ssa Cortese Carmela. La seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori:

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione i responsabili dei servizi interessati hanno espresso parere <u>favorevole</u> ai sensi degli artt. 49, comma 1^, e 191 del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267, così come segue:

- Vista la presente deliberazione, si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica.

Il Responsabile del Servizio Istruttore Direttivo f.to D'Amelio Vincenzo

- Vista la presente deliberazione, si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio f.to Assessore Stanco Franca .

Il Sindaco Edgardo Pesiri, relaziona sull'argomento evidenziando che l'art. 1, comma 816, della legge 27/12/2019, n. 160 (legge di lancio 2020), obbliga gli enti locali all'approvazione del nuovo canone di concessione patrimoniale di concessione per l'utilizzo temporaneo o permanente di aree comunali disponibili, nonché le autorizzazioni pubblicitarie, in sostituzione della T.O.S.A.P., imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, con effetto 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."

Richiamata la disciplina inerente il suddetto "canone", contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che il suddetto "canone" sostituisce le seguenti entrate: la T.O.S.A.P., l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni.

Visto l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisœ che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Considerato che l'art. 106, comma 3-bis, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021 e che, con successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, è stato ulteriormente differito dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazionidalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "a decorrere dall'anno di imposta

2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno."

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolament rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere favorevote dell'organo di revisione economico finanziariaqui allegato

Con votazione unanime, espressa in modo palese per alzata di mano:

-Consiglieri presenti: 8 -Consiglieri votanti: 8

-Favorevoli: 8

DELIBERA

- 1. di approvare il «**Regolamento comunale del nuovo canone unico patrimoniale**, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e, in sede di prima applicazione, approvare le tariffe da applicare per l'anno 2021 di cui al prospetto allegato esemplificato nel Regolamento;
- 2. di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorm 1° gennaio 2021;
- 3. di dare atto che il suddetto "canone" sostituisœ le seguent entrate la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche TOSAP, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni.
- 4. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le

vigent disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;

5. copia della presente deliberazione ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazionidalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimeno delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021;

Il Consiglio Comunale

RAVVISATA, altresì, l'urgenza a provvedere;

Con successiva votazione, espressa nei modi di legge, che fa registrare il seguente risultato:

-Consiglieri presenti: 8 -Consiglieri votanti: 8

-Favorevoli: 8

DELIBERA

di dare alla presente deliberazione immediata esecutività, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE F.to Grappone Felice

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Cortese Carmela

Su dichiarazione resa dal messo comunale si attesta che la presente deliberazione è stata materialmente affissa all'albo pretorio di questo Ente in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (4ºcomma dell'art 134 T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

Dalla residenza Municipale li 25-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cortese Carmela

Pubblicazione n	

AUTENTICA DI COPIA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza Municipale li 25-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Cortese Carmela

TIMBRO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:
- è divenuta esecutiva il giorno 04-04-2021
 - per decorrenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma dell'art. 134 T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);
- su dichiarazione resa dal Messo Comunale, che la presente deliberazione, ai sensi del 1º comma dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, è stata pubblicata per **15 giorni** consecutivi con decorrenza

dal 25-03-2021 al 09-04-2021

Dalla residenza Municipale li 25-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Cortese Carmela